



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22/03/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Esponde la ricorrente di essere «*in possesso del libretto di risparmio al portatore [...] emesso il 14 maggio 1958*», e che «*Recatasi presso una delle filiali [...] dell'istituto di credito al fine di estinguere il summenzionato libretto, [...] s'è vista opporre un netto rifiuto*».

Con raccomandata del 17 febbraio 2010, la cliente invitava la banca «*a fornire [...] ogni informazione utile – e relative modalità – al fine di estinguere il su menzionato libretto al portatore, vieppiù ove si tenga conto del recente intervento normativo sui c.d. “conti e libretti dormienti”*».

Rispondeva la banca in data 8 aprile 2010. Atteso che «*sulla scorta degli elementi trasmessici – non è possibile avviare le ricerche indispensabili al fine di fornirle esaustivo riscontro*», l'intermediario richiedeva l'invio di «*fotocopia del libretto in questione*». Con successiva nota del 15 giugno 2010, la resistente evidenziava altresì che «*Dalle nostre risultanze, dato il lasso di tempo trascorso, nulla è emerso in ordine all'esistenza in vita del titolo; non è stato infatti possibile*



rintracciare negli archivi della Banca né presso la Direzione Centrale alcuna evidenza contabile o cartacea riferibile al libretto in parola». In ogni caso, segnalava di non potere accogliere alcuna richiesta di rimborso, stante la «prescrizione decennale del credito».

A mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio, la cliente rileva che *«dovendo necessariamente considerare il Libretto alla stregua di un titolo di credito al portatore validamente emesso dallo stesso Istituto di Credito, al presentatore non si può rifiutare il pagamento tanto del capitale quanto degli interessi, indipendentemente appunto dai riscontri interni alla Banca». Contesta, altresì, la «intervenuta prescrizione decennale», in quanto «il dies a quo da cui far decorrere il decennale termine prescrizione, deve corrispondere alla data di richiesta di restituzione da parte del depositante – o nel caso di specie del presentatore – ed il correlativo rifiuto ad opera della Banca». Conclude con la richiesta di accertare il diritto della ricorrente «all'immediata restituzione delle somme custodite nel libretto di risparmio al portatore [...] emesso il 14 maggio 1958».*

Replica parte resistente con controdeduzioni del 19 novembre 2010, sottolineando, anzitutto, che *«l'art. 2220 c.c. impone per la conservazione dei documenti il termine di 10 anni a decorrere dall'ultima registrazione, elasso il quale l'eventuale carenza documentale da parte della banca non può essere oggetto di alcuna censura».* Rileva, inoltre, che *«il mero dato costituito dal possesso materiale del titolo rappresentativo a suo tempo emesso non vale, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, a comprovare in modo certo l'attuale vigenza del deposito, peraltro non utilizzato da ben 48 anni; potendo essere giustificato da varie e diverse circostanze perfettamente compatibili anche con l'ipotesi di una già avvenuta estinzione del deposito».* Contesta che *«L'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 1835 c.c.»* possa *«essere estesa anche al saldo riportato sul libretto»* e oppone l'intervenuta prescrizione del credito al rimborso delle somme portate dal libretto medesimo. Conclude, così, per la inaccoglibilità del ricorso.

Diritto

L'oggetto della controversia portata all'attenzione di questo ABF concerne l'esigibilità delle somme risultanti da un libretto di deposito, la cui ultima annotazione risale al 1961.

L'intermediario convenuto contesta la pretesa della ricorrente eccependo l'estinzione del rapporto in base a due argomenti, il primo basato sull'art. 2220 c.c. e il secondo sull'art. 2946 c.c.

Con riguardo al primo, osserva il Collegio che, ai sensi dell'art. 1835, secondo comma, c. c., «*Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante*»; per cui è la banca a dovere fornire la prova che il credito ivi incorporato si è estinto. Di conseguenza non è apprezzabile l'argomento secondo cui, poiché l'art. 2220 limita a dieci anni l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, l'intermediario, trascorso detto periodo, sarebbe esentato dall'onere di provare l'effettiva causa di estinzione del deposito. L'invocata disposizione, infatti, sancisce una limitazione temporale dell'obbligo di tenuta della documentazione contabile in capo alla banca, ma non esonera quest'ultima dall'onere probatorio sulla stessa gravante a norma delle regole generali. Onere che nella specie non è stato assolto.

Resta allora soltanto da verificare se l'inerzia del titolare del libretto di deposito nell'esercizio del credito ivi risultante, per un periodo pari o superiore a dieci anni, ne abbia comportato l'estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 2934 cod. civ., in relazione al successivo art. 2946.

Giova prendere le mosse osservando che, in tema, si sono formati due diversi orientamenti, così nella giurisprudenza come nella dottrina.

Nella giurisprudenza di legittimità viene posto in evidenza che, trattandosi nella specie del diritto alla restituzione in cui si è convertito il diritto di proprietà del depositante sulle somme depositate, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il depositante può chiedere la restituzione stessa; di talché il *dies a quo* della decorrenza viene a coincidere, se nel contratto non è stabilito un termine, e dovendosi quindi fare applicazione del principio della esigibilità immediata di cui all'art. 1183, comma 1, c.c., con quello stesso dell'atto di deposito e, precisamente, con la costituzione del rapporto o con l'ultima operazione compiuta, se esso si è sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti (cfr. Cass. 3 maggio 1999, n. 4389, sulla scorta di Cass. 24 gennaio 1979, n. 535 e di

Cass. 21 marzo 1963, n. 689: quest'ultima, tuttavia, riferentesi a un caso di conto corrente). Nello stesso senso, tra i giudici di merito, si v. Trib. Salerno, 5 maggio 2004.

In una prospettiva del tutto diversa, parte prevalente della dottrina e parte della giurisprudenza di merito, evidenziando la funzione di custodia che connota il deposito bancario sul piano causale, sostengono invece che l'obbligo del depositario sorge solo a seguito della scadenza del termine convenuto ovvero della richiesta del depositante; con la conseguenza che, prima del verificarsi di tali eventi, alcuna decorrenza prescrizione potrebbe aver luogo. Pertanto, là dove non fosse previsto un termine, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento della richiesta di restituzione da parte del cliente (v. Trib. Torino, 27 giugno 2006; Trib. Reggio Emilia, 1° ottobre 2008).

Questo Collegio ha già avuto occasione di affermare la maggiore fondatezza del secondo dei detti orientamenti (cfr. decisione 31 gennaio 2011, n. 229), al quale, quindi, ritiene di potersi uniformare anche nel caso di specie. Nella decisione citata, è stato evidenziato che, onde stabilire la ricorrenza dell'inerzia costitutiva del presupposto della prescrizione, occorre fare riferimento non già a una mera inazione del titolare del diritto, bensì a un'inerzia circostanziata e significativa, che possa essere interpretata univocamente come comportamento abdicativo del diritto.

Con riguardo specifico al deposito bancario, detto presupposto non può essere individuato nel comportamento del depositante che mantiene la somma presso l'intermediario astenendosi dal chiederne la restituzione. Tale condotta, invero, costituisce semplicemente l'esercizio di un diritto, poiché funzionale al soddisfacimento di uno specifico interesse del depositante. È, in altri termini, la stessa causa tipica del contratto a venire in rilievo, se solo si considera che l'interesse alla movimentazione (ammessa nel deposito a risparmio) resta sullo sfondo rispetto a quello diretto all'incremento della provvista. Può, quindi, affermarsi che l'inerzia del depositante nell'esercitare il proprio diritto di credito, ben lungi dall'assumere i contorni dell'inerzia abdicativa del diritto, che è presupposto della prescrizione, informa lo stesso profilo causale del contratto in parola.

In tale direzione pare condurre anche il dato normativo. L'art. 1834 c.c. prevede l'obbligo della banca di restituire la somma depositata «*alla scadenza del termine*

convenuto ovvero a richiesta del depositante», con la conseguenza che solo al verificarsi di uno di questi presupposti (scadenza del termine o richiesta del cliente) potranno ritenersi costituiti e l'obbligo dell'intermediario, avente a oggetto il rimborso del saldo, e il diritto alla ripetizione in capo al depositante. Ne deriva, quindi, che nessun termine prescrizione può essere fatto decorrere prima e a prescindere da detti presupposti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, priva di fondamento risulta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, in quanto, nonostante la costituzione del rapporto nel 1958, il cliente si determinava alla riscossione delle somme solo nel 2010, con la presentazione del libretto per l'incasso del saldo. Né, peraltro, risulta convenuto un termine di rimborso anteriore a tale ultima data.

Fondata, pertanto, è la domanda del ricorrente.

In ordine, invece, al computo degli interessi (la cui domanda, seppure non indicata nelle conclusioni del ricorso, è comunque ricavabile dalle note integrative a esso allegate), assume rilevanza, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, l'inerzia del depositante nel curare che l'intermediario provvedesse all'annotazione sul libretto degli interessi maturati e, quindi, da capitalizzare. Stante, infatti, l'essenzialità di siffatto adempimento ogni qualvolta al deposito si accompagni l'emissione di un libretto, nulla può disporsi in ordine agli interessi maturati prima della richiesta di rimborso. Successivamente al 17 febbraio 2010, invece, l'intermediario dovrà riconoscere interessi al tasso legale. Resta salvo, comunque, il diritto del depositante di chiedere l'annotazione sul libretto degli interessi maturati sulla somma capitale, ma nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c. c.

Per quanto precede, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al versamento in favore della ricorrente della somma di euro 5,82 (pari a lire 11.277), oltre interessi legali a far data dal 17 febbraio 2010.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE